

S T A T U T O
DELL' ARCHEOGRUPPO "E. JACOVELLI"
O.N.L.U.S. - MASSAFRA

Art. 1 - Costituzione, denominazione e Sede sociale.

1. - È costituito l'Archeogruppo "Espedito Jacovelli", Centro di ricerche e studi storici, artistici, archeologici ed ambientali, d'ora in avanti chiamato "Centro", che ha sede in Massafra al vico I Laterza n. 13.
2. - L'Archeogruppo, sorto spontaneamente nell'agosto 1972 con la prima delle campagne archeologiche nella Gravina "Madonna della Scala" ove si rinvennero 135 piccoli bronzi di emissione vandala e bizantina di grande interesse storico, noti nella letteratura numismatica come *Thesaurus Massafrensis*, fu costituito con atto pubblico per notar Giovanni Scarano del 13 novembre 1975, rep. N° 162265, e dal 1985 è intitolato al suo fondatore, Espedito Jacovelli, prematuramente scomparso.

Art. 2 - Finalità del Centro.

1. - Il Centro è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) che persegue finalità di solidarietà sociale, come definite nell'art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 460/97.
2. - Esso si propone:
 - a) di ricercare, studiare, divulgare, salvaguardare e valorizzare i beni culturali, naturali, storici, artistici, librari ed ambientali della città di Massafra e dell'intero territorio jonico, in conformità delle norme di cui alle Leggi n. 1089/39 e n. 1497/39, nonché di organizzare ogni attività culturale diretta a favorire la promozione sociale e la formazione extra scolastica della persona attraverso convegni, dibattiti, escursioni di studio per la conoscenza del territorio;
 - b) di collaborare con i Ministeri dei Beni Culturali, per l'Ambiente e della Pubblica Istruzione e Cultura e con i loro organi periferici, in particolare con le Sovrintendenze, con l'Ente Regione, con l'Ente Provincia, con le Amministrazioni Comunali, con Istituzioni ed Enti pubblici e privati nonché con gruppi ed Associazioni, per il migliore conseguimento dei fini indicati dalla lettera a) che precede;
 - c) di divulgare le proprie attività mediante pubbliche manifestazioni, a mezzo della stampa e degli altri mezzi di comunicazione e con pubblicazioni saltuarie o periodiche.

Art. 3 - Durata del Centro.

1. - La durata è a tempo indeterminato.
- .

Art. 4 - Soci.

1. - Fanno parte del Centro:
 - a) i Soci ordinari;
 - b) i Soci sostenitori.
2. - Sono Soci ordinari gli iscritti che hanno compiuto gli anni 18.
3. - Sono Soci sostenitori coloro che, in qualunque modo, agevolano le attività del Centro; essi vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
4. - I Soci ordinari hanno pari diritto di eleggere il Presidente del Centro ed i componenti del Consiglio Direttivo e di essere eletti a tali incarichi; partecipano ad ogni attività del Centro; ricevono la tessera sociale pagando la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
5. - I Soci sostenitori possono partecipare alle assemblee con voto consultivo e ricevono la tessera sociale senza obbligo di versamento di quota sociale.

Art. 5 - Acquisto della qualità di Socio.

1. - Si diventa Socio del Centro su domanda controfirmata da un socio presentatore, diretta al Consiglio Direttivo che delibera l'accettazione.
2. - La qualità di Socio e la quota associativa sono intrasmissibili a norma dell'art. 5 comma 4^{quinquies} lettera f del Decreto Legislativo del 4-12-1997 n. 460/97.

Art. 6 - Doveri dei Soci.

1. - I Soci sono obbligati:
 - a) ad osservare le norme statutarie e le deliberazioni adottate dagli Organi del Centro;
 - b) a pagare la quota sociale nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Perdita della qualità di Socio.

1. - La qualità di Socio si perde:
 - a) per dimissioni volontarie;
 - b) per deliberazione a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo per inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto;
 - c) per gravi motivi morali e disciplinari;
 - d) per morosità.

Art. 8 - Reiscrizione.

1. - Il Socio dimesso può chiedere la reiscrizione; la decisione sull'accoglimento della domanda è adottata dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Organi del Centro.

1. - Sono Organi del Centro:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente.

Art. 10 - Assemblea.

1. - L'Assemblea è costituita dai Soci ordinari. Vi partecipano i Soci sostenitori senza diritto a voto deliberativo.
2. L'Assemblea:
 - a) determina l'indirizzo dell'azione sociale in rapporto agli scopi fissati dall'art. 2,
 - b) esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza riguardanti l'attività del Centro,
 - c) elegge direttamente il Presidente e, con separata votazione, i membri del Consiglio Direttivo, osservando le norme di cui all'art. 11;
 - d) approva il rendiconto economico e finanziario annuale.

Art. 11 - Rinnovo cariche sociali.

1. Hanno diritto al voto tutti i Soci ordinari al corrente con il pagamento delle quote associative ed iscritti da almeno sei mesi prima della data dell'Assemblea.
2. Tutti i Soci ordinari sono liberamente eleggibili nelle cariche sociali.
3. Le modalità di voto per le elezioni vengono stabilite di volta in volta dall'Assemblea.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso non inferiore a cinque giorni, a mezzo di lettera recante l'Ordine del Giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza:
 - a) in via ordinaria due volte all'anno e cioè in dicembre per discutere e deliberare sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa all'attività svolta durante l'anno, per deliberare il Bilancio preventivo del nuovo esercizio finanziario, per eleggere, al termine del quadriennio, il Presidente ed il Consiglio Direttivo; in marzo, per approvare il rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente, per discutere e deliberare sul programma delle attività o su tutte le questioni proposte dal Consiglio Direttivo; ogni Socio può, su domanda scritta, verificare il Bilancio ed i documenti allegati tre giorni prima dell'Assemblea;
 - b) in via straordinaria: ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza del Consiglio Direttivo o un terzo dei Soci.
2. - Delle convocazioni e delle deliberazioni dell'Assemblea e dei rendiconti annuali viene data pubblicità mediante affissione nella Sede sociale nonché mediante comunicazione per estratto alla Stampa ed alle emittenti radio-televisive locali.

Art. 13 - Partecipanti all'Assemblea.

All'Assemblea partecipano tutti i Soci ordinari iscritti da più di sei mesi ed in regola con il pagamento delle quote associative. È ammessa la delega scritta. Ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea.

1. - L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione quando è presente almeno un terzo di essi.
2. - Sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
3. - Per le deliberazioni che comportano modifiche statutarie, alienazioni, acquisti od altri provvedimenti di estrema importanza, è richiesto il voto favorevole di due terzi dei Soci ordinari.
4. - Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano. La forma e le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, per alzata di mano.

Art. 15 - Presidente e Segretario dell'Assemblea.

Il Presidente ed il Segretario del Consiglio Direttivo esercitano rispettivamente le funzioni di Presidente e di Segretario dell'Assemblea.

Art. 16 - Processo verbale delle deliberazioni dell'Assemblea.

Delle deliberazioni dell'Assemblea si redige processo verbale da trasciversi in apposito registro e da leggersi dal Segretario nella seduta successiva; dev'essere firmato dal Presidente, dal Segretario e da un Socio ordinario.

Art. 17 - Consiglio Direttivo.

1. - Il Consiglio Direttivo:
 - a) è composto dal Presidente e da almeno otto membri eletti dall'Assemblea;
 - b) delibera il programma delle attività da svolgere durante l'anno e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) promuove le iniziative ed i provvedimenti diretti a conseguire le finalità di cui all'art. 2;
 - d) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) nomina i responsabili dei vari settori in cui si articola l'organizzazione del Centro;
 - f) affida particolari incarichi anche a Soci non Consiglieri e a non soci che abbiano particolari competenze;
 - g) determina la misura delle quote associative;
 - h) discute ed approva annualmente il rendiconto economico e finanziario nonché la relazione sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- i) fissa il giorno della settimana e l'ora in cui si riunisce abitualmente;
 - j) dura in carica quattro anni.
2. - Ai lavori del Consiglio Direttivo possono assistere tutti i Soci.
 3. - Decade dall'incarico il Consigliere che non partecipa, senza giustificazione, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo; in tal caso viene surrogato dal primo dei non eletti. Si procede alla surroga anche in caso di dimissioni o di morte.

Art. 18 - Convocazione e sedute del Consiglio Direttivo.

1. - Il Consiglio Direttivo siede in permanenza e si riunisce, abitualmente, ogni settimana nel giorno fissato, senza alcuna formalità di avviso.
2. - Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.
3. - A particolari sedute del Consiglio Direttivo, possono essere invitati a partecipare esperti o persone che rivestono particolari incarichi istituzionali o culturali.

Art. 19 - Il Presidente.

1. - Il Presidente:
 - a) rappresenta legalmente il Centro e ne firma gli atti;
 - b) presiede il Consiglio Direttivo e ne dirige i lavori;
 - c) nomina il Vice Presidente scegliendolo tra i componenti del Consiglio Direttivo;
 - d) nomina i responsabili dei vari settori designati dal Consiglio Direttivo;
 - e) propone al Consiglio Direttivo di conferire incarichi anche a non soci che siano particolarmente esperti in determinate materie o attività.
2. - In caso di assenza, dimissioni o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 20 - Il Segretario.

1. - Il Segretario:
 - a) redige i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura la regolare tenuta dei relativi registri;
 - b) tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza;
 - c) dirama gli avvisi di convocazione del Consiglio e dell'Assemblea.

Art. 21 - Il Tesoriere.

1. - Il Tesoriere:
 - a) riscuote le quote associative annuali, eventuali contributi o proventi rilasciando quietanza;
 - b) relaziona al Consiglio Direttivo sulla situazione di cassa;
 - c) redige ogni anno lo schema del rendiconto economico e finanziario con la relativa relazione che sottopone all'esame del Consiglio Direttivo prima della convocazione dell'Assemblea.

Art. 22 - Incompatibilità.

La carica di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Sindaco, di Assessore o Consigliere Comunale, di Presidente di altri Enti o Associazioni aventi finalità analoghe, nonché con altre cariche Istituzionali.

Art. 23 - Patrimonio.

1. - Il Patrimonio del Centro è costituito dai contributi versati da Soci e non soci, dalle somme ricavate dalle attività svolte nonché dai beni mobili o immobili risultanti da apposito Inventario, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere, da tenersi aggiornato e custodito da parte di quest'ultimo:
2. - Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. - È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Centro, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Art. 24 - Scioglimento del Centro.

1. - Lo scioglimento del Centro è deliberato da almeno i due terzi dei Soci ordinari nell'Assemblea straordinaria appositamente convocata e dalla metà più uno dei Soci nella seconda Assemblea convocata a trenta giorni dalla prima.
2. - In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio deve essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.